



Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Il contenzioso nel ccTLD .it.  
La procedura di opposizione**

L. Albertario, R. Rossi, S. Sbrana

IIT B4-07/2015

**Nota Interna**

**Ottobre 2015**



**Istituto di Informatica e Telematica**

## INDICE

<b>1. Introduzione.....</b>	<b>2</b>
<b>2. principali fonti normative e regolamentari.....</b>	<b>2</b>
<b>3. La liberalizzazione delle registrazioni dei nomi a dominio nel cctld .it.....</b>	<b>2</b>
<b>4. La procedura di opposizione .....</b>	<b>5</b>
4.1. Introduzione della procedura.....	5
4.2. i diritti che possono essere rivendicati dall'opponente .....	7
4.3. ruolo del Registro in caso di opposizione. effetti dell'introduzione della procedura di opposizione.....	9
4.4. Rinnovo della procedura di opposizione.....	10
4.5. risoluzione dell'opposizione.....	11
4.5.1. effetti della risoluzione dell'opposizione .....	13
<b>5. Statistiche .....</b>	<b>14</b>
5.1.1. Domini registrati .....	14
5.1.2. Andamento opposizioni.....	15
5.1.3. Rapporto di litigiosità .....	16
5.1.4. Motivi di Opposizione.....	18
5.1.5. Motivi di opposizione e IDN .....	20
5.1.6. La risoluzione del contenzioso .....	20
<b>6. Modulistica .....</b>	<b>23</b>
6.1. Modello indicativo di presentazione di opposizione per persone fisiche.....	23
6.2. Modello indicativo di presentazione di opposizione per soggetto diverso da una persona fisica 25	
6.3. Modello indicativo di rinnovo opposizione per persone fisiche .....	27
6.4. Modello indicativo di rinnovo opposizione per soggetto diverso da una persona fisica.....	28
6.5. Modello di richiesta di cancellazione di un nome a dominio oggetto di un'opposizione attiva o con un Registrar non più accreditato ad operare nel ccTLD .it o registrato senza il consenso del Registrante assegnato a persona fisica. ....	30
6.6. Modello di richiesta di cancellazione di un nome a dominio oggetto di un'opposizione attiva o con un Registrar non più accreditato ad operare nel ccTLD .it o registrato senza il consenso del Registrante assegnato a soggetto diverso da persona fisica .....	32

## 1. INTRODUZIONE

La presente nota è finalizzata a rappresentare l'andamento del contenzioso concernente l'assegnazione e il mantenimento dei nomi a dominio nel Registro del ccTLD .it<sup>1</sup> con particolare riferimento alla procedura di opposizione del nome a dominio. Tale procedura costituisce il presupposto necessario per l'introduzione delle procedure di risoluzione delle dispute, alternative al ricorso alla magistratura ordinaria, previste dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, ossia l'arbitrato e la procedura di riassegnazione di un nome a dominio nel ccTLD .it.

## 2. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI

- Codice della Proprietà Industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
- Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it
- Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.
- Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.
- Sito web del Registro .it ([www.nic.it](http://www.nic.it))

## 3. LA LIBERALIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DEI NOMI A DOMINIO NEL CCTLD .IT.

Il 15 dicembre 1999, nell'ambito del ccTLD "it", furono introdotte le nuove Regole di Naming che consentivano alle società, enti, associazioni munite di partita IVA ed ai liberi professionisti di registrare un numero illimitato di nomi a dominio sulla base del principio "*first come, first served*". Secondo tali regole, inoltre, la registrazione era concessa anche alle persone fisiche appartenenti all'Unione Europea.

L'auspicato cambiamento delle regole di *naming* rispondeva principalmente all'esigenza delle imprese commerciali di poter registrare più di un nome a dominio, ma era ben visto anche dalle associazioni e dalle pubbliche amministrazioni, poiché consentiva loro di avere indirizzi diversi per individuare i singoli servizi erogati o i prodotti offerti.

All'indomani del 15 dicembre 1999 le richieste di nuove registrazioni dei nomi a dominio inoltrate all'allora Registration Authority (RA) passavano da poco più di un centinaio per giorno fino a picchi di 6-7000, per attestarsi, nelle settimane successive, intorno alle 2500. Per dare un'idea dell'incremento delle richieste di registrazione basti pensare che al 15 dicembre 1999 i nomi registrati e mantenuti nel Data Base del ccTLD .it erano 85.000, mentre in poco meno di due anni, ad ottobre 2002, i nomi assommavano a circa 700.000. L'evoluzione e la progressione nelle registrazioni di nomi a dominio sono avvenute non senza disagi e problemi. Come si ricorderà, la

---

<sup>1</sup> Com'è noto il Registro del cctld.it costituisce una funzione dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR a fronte della delega rilasciata all'allora Istituto CNUCE del CNR da IANA/ICANN il 23 ottobre del 1987.

stampa parlò del fenomeno in più occasioni ponendo l'accento sulla nuova, possibile forma di business, ma anche mettendo in evidenza i problemi da fronteggiare.<sup>2</sup>

Così com'era avvenuto in altri country code (ccTLD) e generic Top Level Domain (gTLD)<sup>3</sup> i primi effetti della c.d. "*liberalizzazione*" furono, infatti, da subito i fenomeni di accaparramento di nomi a dominio ritenuti interessanti commercialmente, poiché corrispondenti a marchi celebri o a nomi e cognomi di persone famose. L'andamento delle controversie, che era stato relativamente tranquillo, almeno numericamente, fino all'entrata in vigore della nuova regola, divenne via via sempre più critico, avendo gli interessati iniziato a percepire il possibile danno derivante dalla registrazione altrui del nome a dominio.

In un contesto regolamentare decisamente mutato, alla presenza di comportamenti tesi all'accaparramento di nomi a dominio, emerse chiaramente l'esigenza di mettere ordine nel settore; fu quindi introdotta nell'ambito delle Regole di Naming<sup>4</sup>, che allora disciplinavano l'assegnazione e il mantenimento dei nomi a dominio, la procedura di opposizione.

Nel solco di un generale adeguamento delle regole di naming alla necessità di tutelare i diritti o i titoli rivendicati dai terzi sul nome a dominio registrato si prevedeva, inoltre, l'arbitrato irrituale, quale procedura alternativa di risoluzione delle dispute; con esso si tendeva a rimettere la soluzione delle controversie, derivanti dalla registrazione e utilizzo dei nomi a dominio, ad arbitri

---

<sup>2</sup> Si veda, fra i diversi articoli, la Repubblica .it del 16 febbraio 2000 nell'articolo di Giancarlo Miola dal titolo "Domini, Grauso si lancia alla conquista del web". Articoli in questa direzione possono leggersi anche sull'Espresso del febbraio 2000 che quasi settimanalmente aggiornava i lettori sul fenomeno in argomento.

<sup>3</sup> A. AMBROSINI e A. MONTI, Trademark Online domini internet: procedure e leggi, Hops libri 2001, per una disamina fra i TLD generici e i geografici anche relativamente alle regole e alle operazioni nell'ambito dei gTLD e ccTLD.

<sup>4</sup> Erano così chiamate le Regole che a quel tempo dettavano la disciplina di assegnazione e gestione del ccTLD .it. La definizione delle procedure tecniche e regole di Naming è stata assolta, fino al 31 dicembre 2003, dalla Naming Authority Italiana (NA ). In proposito va ricordato che prima del 31 dicembre 2003 il Registro .it era strutturato in due organismi: la Naming Authority Italiana (N.A.) con funzioni normative e la Registration Authority Italiana (R.A) con funzioni gestionali e operative. Oggi entrambe le funzioni sono confluite nel Registro del ccTLD .it, presso lo IIT del CNR. L'attività di normazione è svolta dal Registro, con l'ausilio dalla Commissione per le regole e procedure tecniche del Registro del ccTLD.it, Commissione Regole, organo di natura consultiva.

privati scelti dalle parti interessate all'interno di un comitato di arbitrato della Naming Authority<sup>5</sup>.

Nel Luglio 2000, accanto all'arbitrato, fu introdotta, anche nel ccTLD .it, la procedura di riassegnazione di un nome a dominio, sulla falsariga di quella che era stata già adottata dall'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) per i gTLD.

In quegli anni le questioni derivanti dall'accaparramento di nomi a dominio si posero anche all'attenzione dei giuristi e della politica. Allo scopo di mettere ordine in materia furono presentati disegni di legge, non tradottisi poi in norme organiche, volti a definire competenze, natura e norme di funzionamento del settore deputato all'assegnazione dei nomi a dominio<sup>6</sup>.

L'orientamento giurisprudenziale e di dottrina, largamente prevalente, poi recepito nel Codice della Proprietà Industriale, anche in materia cautelare, ha ricondotto il nome a dominio nell'ambito del concetto di unitarietà dei segni distintivi<sup>7</sup>. Si è sostenuto chiaramente che il nome a dominio costituisce *“un nuovo segno distintivo dell'impresa, suscettibile, in quanto tale, di entrare in conflitto con altri segni distintivi, in base al principio dell'unità dei segni distintivi desumibile dall'art. 13 legge marchi”* (Tribunale di Napoli, 26 febbraio 2002). Era stato già evidenziato, in precedenza come il nome a dominio dovesse essere equiparato all'insegna potendo il sito essere considerato il luogo virtuale dove l'imprenditore contatta il cliente al fine di condurre a termine con esso il contratto. (Trib. Di Milano, 10 giugno 1997).

Si riconosceva la possibilità di rivendicare, nei confronti di un sito Internet, la protezione offerta dalla legge per i titoli delle testate giornalistiche e per le riviste, in considerazione di quanto riportato all'articolo 100 della legge sul diritto d'autore che vieta di riprodurre tali titoli in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale. Nel rapporto col nome di una persona merita segnalare la nota

---

<sup>5</sup> La Naming Authority era formata dai Maintainer, soggetti del mondo commerciale, avvocati, giuristi, tecnici. Essa operava attraverso un organo elettivo denominato Comitato Esecutivo della NA del quale facevano parte fra gli altri due rappresentanti della Registration Authority.

<sup>6</sup> Si veda il disegno di legge Passigli sui nomi a dominio. Il disegno Passigli era stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato il 23 maggio 2000 *“Disciplina dell'utilizzazione dei nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi di rete”*. Stabiliva sanzioni severe allo scopo di scoraggiare i di nomi a dominio e prevedeva la creazione di un'Anagrafe dei domini comprendente solo quelli registrati conformemente al disegno stesso e con la previsione di cancellare le altre registrazioni non conformi.

<sup>7</sup> Si confronti per una ricognizione volta anche a porre in evidenza la qualificazione del nome a dominio, R. Rossi *La qualificazione giuridica del nome a dominio*, Rivista di Informatica e Diritto, Istituto di Informatica e Tecnica dell'Informazione Giuridica, I/2009)

sentenza del Tribunale di Torino del 2004 in cui il giudice ha riconosciuto il principio per il quale il titolare di un nome notorio ha il diritto di lucrarvi<sup>8</sup>

Oggi il Codice della Proprietà Industriale ha messo ordine nella materia almeno con riferimento ai nomi a dominio utilizzati nell'attività economica disponendo, all'art. 22, sotto il titolo *Unitarietà dei segni distintivi* che

*1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo (1) un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.*

*2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.*

## 4. LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

### 4.1. INTRODUZIONE DELLA PROCEDURA

Il sistema regolamentare sulla base del quale il Registro .it opera prevede una specifica tutela nei confronti del terzo che, titolare di un valido diritto, voglia agire in via stragiudiziale al fine di ottenere l'assegnazione di un nome a dominio già da altri registrato.

In proposito, infatti, i Regolamenti forniscono all'utenza la possibilità di attivare, gratuitamente, la procedura di opposizione ex. art. 5 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it secondo le specifiche contenute all'art. 1 e seguenti delle Linee Guida per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it ([www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/linee-guida-legali.pdf](http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/linee-guida-legali.pdf)).

Preliminarmente è opportuno evidenziare che, a differenza di quanto previsto in materia di registrazione di un nome a dominio nel ccTLD .it secondo cui l'assegnazione di un nome a dominio è consentita esclusivamente a "soggetti che abbiano cittadinanza, residenza o sede nei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e nella Confederazione Svizzera" (c.f.r. art. 1.2.3 "La registrazione di un nome a dominio .it" del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it), la procedura di opposizione può essere introdotta da chiunque purché questi, persona fisica od organizzazione, possa vantare un valido titolo.

---

<sup>8</sup> A.Sirotti Gaudenzi, Codice della Proprietà Industriale, Maggioli editore, 2005 pag. 124

Gli elementi essenziali all'avvio della procedura di opposizione sono contenuti nell'art. 5.1 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it che testualmente dispone:

*“Una richiesta di opposizione all'assegnazione di un nome a dominio è rivolta al Registro da chi assume aver subito un pregiudizio a causa dell'assegnazione del nome a dominio al corrente Registrante.*

*L'opposizione deve contenere le generalità del mittente, il nome a dominio oggetto dell'opposizione, le generalità del Registrante, i diritti ritenuti lesi e una descrizione dell'eventuale pregiudizio subito.*

*Ove i dati del Registrante non siano visibili tramite interrogazione Whois al DBNA, gli stessi possono essere richiesti al Registro mediante la procedura di cui all'art. 2 delle Linee Guida legali.*

*Inoltre, il Registro, ove venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento giudiziario o arbitrale relativo ad un nome a dominio, può d'ufficio aggiungere al nome a dominio stesso lo stato di CHALLENGED. Il nome a dominio oggetto di opposizione non può essere sottoposto ad un'operazione di modifica del Registrante”.*

L'opponente, con la lettera di opposizione, debitamente sottoscritta, deve specificamente riferirsi al nome a dominio oggetto di controversia e riportare i dati del Registrante, così come risultanti dal data base dei nomi assegnati (DBNA), specificando le sue generalità. La procedura può essere richiesta anche da un mandatario, ma in tale circostanza la richiesta deve contenere anche le generalità del mandante e la sottoscrizione di entrambi, oppure il delegato è tenuto ad allegare alla richiesta la relativa procura.

Sotto il profilo sostanziale è rilevante, ai fini dell'accettazione della richiesta di opposizione, che l'istante motivi efficacemente il diritto ritenuto leso con una descrizione del pregiudizio subito, allegando idonea attestazione del diritto vantato.

Fermo il presupposto che non è possibile richiedere l'attivazione di un'opposizione quando il nome a dominio si trovi negli stati di “pendingDelete/pendingDelete”, “inactive/toBeReassigned” e “inactive/revoked”, l'esperienza fin qui acquisita dal Registro .it ha riscontrato quale principale elemento di reiezione delle istanze di opposizione l'errata o la mancata descrizione del diritto connesso al nome a dominio sulla base del quale la procedura di opposizione deve oggettivamente fondarsi.

In tale prospettiva, pertanto, nella lettera di opposizione l'istante, oltre a descrivere il presunto pregiudizio subito dall'attuale assegnazione del nome a dominio, è tenuto ad evidenziare la titolarità di diritti corrispondenti al nome a dominio opposto in quanto i concetti di “pregiudizio” e di “diritto” contenuti nell'art. 5.1, sopra richiamato, devono necessariamente discendere dall'esistenza di un “diritto assoluto” in titolarità di chi intende attivare la procedura in discorso. A titolo esemplificativo si richiamano il diritto al proprio nome e cognome, il diritto all'immagine, il

diritto all'integrità morale, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, il diritto di marchio, alla denominazione sociale e agli altri segni distintivi dell'attività d'impresa.

Con particolare riferimento alla titolarità di un marchio, quale diritto ritenuto leso dalla registrazione di un nome a dominio, giova ricordare che è ben possibile attivare la procedura di opposizione da parte di un licenziatario. A tale riguardo colui che intenda presentare un'opposizione deve allegare idonea documentazione attestante il titolo legittimante, quali, ad esempio, copia del certificato di marchio e, per i licenziatari copia conforme del contratto di licenza o idonea dichiarazione da parte del licenziante in forma di atto notorio. Per le imprese stabilite nell'Unione Europea e territori equiparati ed i soggetti privati ivi residenti varranno le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex DPR 445/2000 come per legge. Per le imprese e i privati non residenti o stabiliti all'interno dell'Unione Europea, sarà necessario che la copia conforme o idoneo affidavit (dichiarazione giurata) sia munita di apostille o legalizzazione consolare salvo espresse esenzioni di legge. In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea non sono accettate licenze conferite allo scopo di esercitare diritti in contenziosi relativi a nomi a dominio, senza esercizio di attività economica.

Sempre in tema di attivazione della procedura in discorso è importante evidenziare che la stessa può essere iniziata d'ufficio qualora il Registro .it venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento giudiziario o arbitrale relativo all'assegnazione di un nome a dominio. In tal caso il Registro darà seguito all'opposizione solo laddove il procedimento giudiziario verta sulla titolarità del nome a dominio.

Sul punto può essere interessante notare che negli ultimi tre anni si è avuto un incremento di opposizioni riguardanti nomi a dominio assegnati a registranti stranieri e, per lo più, mantenuti da Registrar non italiani. La quasi totalità di queste opposizioni ha riguardato marchi afferenti al settore dell'abbigliamento e ai beni di lusso; si è trattato di nomi a dominio assegnati a registranti che, nell'intento evidente di lucrare sul segno, si erano accaparrati nomi identici o simili a marchi noti e ben conosciuti dal pubblico, al fine di indirizzare gli utenti di internet sui loro siti, con conseguente vantaggio economico.

#### 4.2. I DIRITTI CHE POSSONO ESSERE RIVENDICATI DALL'OPPONENTE

Il Registro .it considera, dunque, validamente introdotta una procedura di opposizione nell'ipotesi in cui l'istante rivendichi l'assegnazione altrui del nome a dominio quale fatto lesivo di un diritto assoluto posto nella sua titolarità.

I diritti assoluti si caratterizzano per il fatto che il loro titolare dispone immediatamente del bene che ne forma oggetto e non ha quindi bisogno dell'altrui cooperazione per soddisfare il suo interesse, potendo escludere tutti gli altri dalla facoltà di godimento e di disposizione del bene



stesso<sup>9</sup>. Ai diritti assoluti corrisponde, in capo a tutti gli altri consociati un dovere generico di astenersi da ogni comportamento che possa in qualche modo interferire con l'esercizio del diritto da parte del titolare. Rientrano in questa categoria i diritti reali, i diritti della personalità, il diritto sui beni immateriali.

Mentre i diritti assoluti, come noto, garantiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti (*erga omnes*), i diritti relativi gli assicurano un potere che può far valere solo nei confronti di una persona determinata.

Nessun problema, quindi, si pone nel momento in cui l'interessato rivendichi la lesione di un diritto assoluto che fondi la sua natura sul concetto di bene inteso ai sensi dell'art. 810 del codice civile o su diritti riguardanti beni immateriali disciplinati dall'ordinamento giuridico, come le invenzioni, le opere d'ingegno, gli strumenti finanziari.

Chiarito l'ambito in cui può esercitarsi la richiesta di opposizione interessa evidenziare che, sulla base di quanto riportato nel Codice della Proprietà Industriale, i principi relativi ai segni distintivi trovano applicazione anche in materia di nomi a dominio, una volta che i medesimi riferiscano ai siti utilizzati nell'esercizio di un'attività economica.

In particolare, alla presenza delle condizioni descritte nel Codice della Proprietà Industriale, un nome a dominio di un sito usato nell'esercizio di un'attività economica costituisce elemento idoneo ad identificare l'imprenditore che opera attraverso Internet, e come tale, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Sono state pertanto attivate opposizioni, come richiesto dall'utenza, sulla base dell'utilizzo di un nome a dominio con le caratteristiche suaccennate.

Nelle ipotesi di procedura concorsuale, di procedura esecutiva e di denuncia querela (in ipotesi di operazioni di modifica del Registrante, apparentemente non autorizzate dall'assegnatario), o qualora il procedimento giudiziario fosse relativo ad una controversia fra le parti per la quale il nome a dominio venisse preso in considerazione come bene dell'*asset* aziendale, e quindi come possibile risorsa al fine del soddisfacimento dei creditori, si sono presentate problematiche non sempre di facile soluzione, per le aspettative delle parti in causa.

In linea di principio, infatti, in questi casi, i presupposti regolamentari che governano la procedura di opposizione possono non essere soddisfatti dato che, come s'è detto, tale procedura è validamente attivata solo quando l'attuale assegnazione lede un diritto assoluto in titolarità dell'Opponente. Tuttavia, nelle ipotesi sopra indicate il Registro .it, al fine di compiere ogni più utile azione e per il tempo strettamente necessario, ha posto il nome a dominio d'interesse nello

---

<sup>9</sup> A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, ventesima edizione, Griuffré Editore 2011, pag. 79. Certamente amplissima la dottrina sul punto; si veda anche Treccani.it <http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-soggettivo/>

stato di “serverDeleteProhibited/ serverUpdateProhibited/ serverTransferProhibited”<sup>10</sup>, impedendo in tal modo al nome a dominio stesso di poter circolare e quindi di essere trasferito ad un terzo.

Qualora l’oggetto del contenzioso giudiziario abbia riguardato diritti di credito, ipotesi per la quale il Regolamento di assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio sotto il ccTLD .it non prevede una condizione operativa che consenta al Registro .it stesso di poter allegare ad un nome a dominio un particolare status, laddove il contenzioso instaurato comprenda, a titolo di esempio, anche la richiesta di pignoramento del nome a dominio e il Registro ne venga informato quest’ultimo ha proceduto alla sola messa nello stato di “serverDeleteProhibited/ serverUpdateProhibited/ serverTransferProhibited” dei nomi coinvolti, al fine di non nuocere alle ragioni delle parti, nelle more del giudizio.

Lo stato di “serverDeleteProhibited/ serverUpdateProhibited/ serverTransferProhibited”, infatti, consente al Registro .it di mantenere inalterati i dati del nome a dominio nel Data Base dei Nomi Assegnati impedendo così all’assegnatario di porre in essere atti dispositivi sullo stesso, senza pregiudicarne la visibilità in rete.

#### 4.3. RUOLO DEL REGISTRO IN CASO DI OPPOSIZIONE. EFFETTI DELL’INTRODUZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

Nell’ambito della procedura di opposizione Il Registro .it non ha il compito di decidere quale sia il soggetto titolare del diritto ad utilizzare il nome a dominio, ma solo di valutare la fondatezza della domanda e la sua correttezza in termini formali. Il compito di decidere in ordine all’assegnazione del nome a dominio, infatti, in assenza di un accordo fra le parti e fermo restando la possibilità di ricorrere al giudice naturale, spetta agli organismi indicati nel Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it<sup>11</sup>, ovvero i Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute, e agli arbitri

---

<sup>10</sup> Con l’apposizione dello stato in questione il Registro .it inibisce qualsiasi operazione sul nome a dominio (art. 2.3.1 “Stati di un nome a dominio” delle Linee Guida tecniche).

<sup>11</sup> Ciò avviene a fronte di una specifica procedura di accreditamento effettuata secondo le indicazioni riportate all’art. 2.2 del Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it per gli Arbitri e a fronte della presentazione di una domanda di accreditamento per I PSRD il cui modello è reperibile all’indirizzo <http://www.nic.it/documenti/Modalita-accredimento-psrd.pdf>.

nominati dalle parti nell'ambito del Comitato di Arbitrazione<sup>12</sup>, ove si ritenga di ricorrere a tale forma di risoluzione della controversia.

Il Regolamento di assegnazione affida al Registro .it, dunque, la funzione preliminare di accertare la correttezza formale e sostanziale della richiesta di opposizione, compito rilevante poiché la procedura di opposizione è condizione necessaria per l'introduzione delle procedure alternative di risoluzione delle dispute previste dal *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it*. nel rispetto di quanto disposto all'art. 5.1 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it sopra citato.

Quando l'analisi del Registro .it, svolta ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, già citato, si concluda positivamente, la procedura di opposizione viene instaurata e si concretizza mediante specifiche azioni, sia sul nome a dominio, che nei confronti delle parti interessate. Il Registro, infatti, appone l'annotazione "challenged" al nome a dominio e trasmette la notifica dell'avvio della procedura di opposizione via e-mail al Registrante e al Registrar e, via posta ordinaria, al Registrante e all'opponente. Nelle ipotesi in cui l'istanza risulti formalmente e/o sostanzialmente divergente da quanto previsto dai Regolamenti il Registro .it è tenuto a richiedere all'istante di integrare o reiterare la richiesta di opposizione nei modi e termini previsti all'art. 1.3 "*Procedure del Registro in presenza di una richiesta di opposizione*" delle Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.

Con l'attivazione dell'opposizione, si producono i seguenti effetti:

- Il nome a dominio rimane nella disponibilità del Registrante, che pertanto può continuare a usarne i servizi ma, per tutto il periodo previsto nelle regole, non potrà trasferirlo a terzi.
- L'opponente può validamente avviare una delle procedure alternative di risoluzione delle dispute previste nel Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it .

#### 4.4. RINNOVO DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

Una volta attivata la procedura di opposizione grava sull'istante l'onere di confermare al Registro .it la propria volontà di mantenere pendente la procedura stessa.

Tale gravame è stato introdotto al fine di dare una precisa scadenza temporale alla procedura di opposizione. In precedenza, infatti, non era previsto un termine di scadenza e tale stato di fatto consentiva il perpetuarsi di opposizioni che, sebbene validamente incardinate, si protraevano negli anni senza arrivare ad una decisione circa la legittimità dell'assegnazione con ovviamente un

---

<sup>12</sup> L'elenco dei PSRD e degli arbitri sono riportati sul sito web del Registro .it rispettivamente agli indirizzi <http://www.nic.it/legale/riassegnazione/elenco-psrde>  
<http://www.nic.it/legale/arbitrato/elenco-arbitri>

danno, anche d'immagine, per il Registrante che era nell'impossibilità di disporre pienamente e liberamente del nome a dominio.

Oggi, il sistema regolamentare prevede che la procedura di opposizione, correttamente rinnovata secondo le indicazioni riportate all'art. 5.1.2 *Rinnovo della procedura di opposizione del regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it*, rimanga attiva per un massimo di 540 (cinquecentoquaranta) giorni lavorativi dalla data in cui il Registro .it abbia inizialmente attivato la procedura, così come viene espressamente notificato all'istante nella prima lettera con la quale il Registro dà formale comunicazione all'opponente e all'opposto di aver accettato e iniziato la procedura in questione.

Se non vi è il rinnovo nei termini previsti, l'opposizione deve considerarsi risolta, e per gli effetti il Registro .it è legittimato a rimuovere lo stato di "challenged". Resta inteso che tale effetto non trova applicazione nelle ipotesi in cui il Registro .it abbia attivato la procedura di opposizione d'ufficio, posto che questa inizia dopo che il Registro abbia avuto formale notizia che in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione sia stato introdotto un procedimento giudiziario o un arbitrato e non è soggetta ad alcun termine di decadenza, se non all'esito della causa giudiziaria.

Infine, giova ricordare, che allo stato attuale una procedura risolta per mancato rinnovo non può essere riproposta fra le stesse parti, fatto salvo che in relazione all'assegnazione del nome a dominio sia stato introdotto appunto un procedimento giudiziario.

#### 4.5. RISOLUZIONE DELL'OPPOSIZIONE

Le condizioni al verificarsi delle quali il Registro .it può considerare risolta una procedura di opposizione sono contenute all'art. 5.1.3 "Opposizione risolta" del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it.

L'articolo in questione prevede che il Registro .it debba considerare risolta l'opposizione quando:

1. riceva, nelle forme di legge, notifica di provvedimento dell'Autorità giudiziaria o lodo arbitrale relativi al nome a dominio opposto;
2. riceva dall'opponente una comunicazione con cui questi attesti la sua volontà di abbandonare la procedura di opposizione;
3. il Registrante proceda alla cancellazione del nome a dominio opposto nei seguenti modi:
  - a. attraverso il Registrar referenziato;
  - b. direttamente, mediante richiesta al Registro da realizzare con l'utilizzo di uno specifico modulo allegato ai regolamenti;
4. una delle due parti offra prova documentata dell'avvenuta estinzione del procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia;
5. l'opponente non provveda al rinnovo della procedura di opposizione e non sia stato introdotto un procedimento giudiziario, un arbitrato o una procedura alternativa di risoluzione delle dispute, così come previsto all'art. 5.1.2 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it;

6. riceva una decisione emessa nell'ambito di una procedura di riassegnazione;
7. proceda alla revoca d'ufficio del nome a dominio al verificarsi delle condizioni previste all'art. 6.3.2.1 "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it .

Le fattispecie appena descritte non hanno comportato particolari problemi per il Registro .it. Merita invece una specifica considerazione l'introduzione della cancellazione diretta del nome a dominio opposto su richiesta del Registrante.

Prima dell'entrata in vigore dell'attuale Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (Regolamento versione 7.1) un nome a dominio poteva essere cancellato solo attraverso il Registrar referenziato per la registrazione e il mantenimento del nome a dominio stesso, secondo le indicazioni stabilite all'art. 3.7 "*Procedure di cancellazione e recupero*" delle Linee Guida tecniche.

Per effetto della procedura di cancellazione di un nome a dominio da parte del Registrar, realizzata mediante l'uso del comando Delete Domain, il nome a dominio era posto in revoked e, sebbene sottoposto ad opposizione, non poteva essere registrato dall'opponente (e quindi non poteva passare nello stato di "inactive/toBeReassigned"); il Registrante, inoltre, nel periodo considerato avrebbe comunque potuto recuperare il nome a dominio cancellato attraverso lo stesso Registrar.

Se a tale considerazione aggiungiamo che l'art. 7. "*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*" del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali* riconosce all'interessato il diritto di richiedere al titolare o al responsabile del trattamento, senza particolari formalità, la cancellazione dei dati personali, era evidente che il Registro .it dovesse trovare una idonea soluzione onde soddisfare la legittima esigenza del registrante di rinunciare al nome a dominio.

La questione è stata pertanto risolta con l'introduzione dell'immediata cancellazione, da parte del Registro .it, di un nome a dominio opposto, su specifica richiesta del Registrante.

Con l'introduzione della nuova procedura di cancellazione, pertanto, il Registrante che intenda procedere all'immediata cancellazione di un nome a dominio oggetto di un'opposizione, può inviare al Registro .it una specifica richiesta secondo i modelli predisposti dal Registro ed allegati ai regolamenti<sup>13</sup>

Con la realizzazione di detta operazione, diversamente da quanto avviene per la cancellazione da parte del Registrar, il nome a dominio passa direttamente nello stato di "pendingDelete/pendingDelete" e quindi nello stato di "inactive/toBeReassigned", consentendo al registrante l'immediata cancellazione del nome a dominio e all'opponente di avviare la procedura di registrazione di suo interesse.

---

<sup>13</sup> I modelli in questione sono riportati ai punti 6.5 e 6.6 della sezione Allegati.

#### 4.5.1. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DELL'OPPOSIZIONE

Il primo effetto di carattere generale connesso alla risoluzione dell'opposizione consiste nel fatto che un'opposizione risolta non può essere riproposta fra le stesse parti e per lo stesso nome a dominio, tranne l'ipotesi in cui l'opposizione non sia stata decisa da una procedura di riassegnazione e siano emersi fatti nuovi rispetto a quelli dedotti nella procedura di riassegnazione stessa. Ovviamente, tale condizione non trova applicazione qualora sia introdotto un procedimento giudiziario riguardo la titolarità del nome a dominio già sottoposto a opposizione.

Ciò detto, gli effetti della risoluzione della disposizione possono così sintetizzarsi.

Nel caso in cui la procedura si risolva a favore dell'opponente, il nome a dominio è posto in stato di "inactive/toBeReassigned" e il Registro .it è tenuto ad invitare l'opponente stesso ad iniziare la procedura di registrazione del nome a dominio.

La comunicazione con cui il Registro .it invita alla registrazione contiene tutti i riferimenti necessari ad avviare la registrazione del nome a dominio. In particolare, l'interessato deve inviare al Registro .it il modulo di registrazione reperibile sul sito web del Registro .it (<http://www.nic.it/legale/registrar-un-dominio-in-stato-di-inactive-tobereassigned/>).

La procedura di registrazione deve comunque concludersi nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera d'invito. Trascorso inutilmente detto termine il nome a dominio torna disponibile per libera assegnazione.

Qualora la procedura di opposizione si concluda a favore del Registrante, il Registro .it comunica alle parti la rimozione dello stato di opposizione.

Una breve considerazione deve essere fatta nell'ipotesi in cui la risoluzione dell'opposizione avvenga a fronte di una decisione emessa in sede di riassegnazione nel caso in cui il collegio, in accoglimento del reclamo, disponga la riassegnazione del nome a dominio. In tale ipotesi, infatti, il nome a dominio non viene immediatamente posto in stato di "inactive/toBeReassigned" poiché la decisione emessa dal Collegio deve essere eseguita dal Registro .it decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui è pervenuta la decisione stessa.

Tale termine è previsto dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it<sup>14</sup> allo scopo di consentire al Registrante di interrompere le procedure che il Registro pone in essere per

---

<sup>14</sup> 3.12 "Attuazione della decisione"

Stabilito quanto riportato nel successivo articolo 4.16 "Comunicazione della decisione alle parti e al Registro", nel caso in cui il Collegio decida la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione la sua decisione sarà eseguita dal Registro, a meno che lo stesso non riceva, entro 15(quindici) giorni dalla data in cui gli è pervenuta la decisione del Collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario

l'attuazione della decisione emessa dal Collegio, consentendo a colui che è risultato soccombente nell'ambito della procedura di riassegnazione, di ricorrere alla magistratura ordinaria per l'ottenimento di un diverso giudizio sul nome a domino già oggetto di riassegnazione. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni, concesso al registrante al fine di opporsi al giudizio del Collegio, il Registro .it pone il nome a dominio in stato di "inactive/toBeReassigned" e provvede ad invitare l'opponente ad iniziare la procedura di registrazione.

## 5. STATISTICHE

### 5.1.1. DOMINI REGISTRATI

Le registrazioni dei nomi a dominio nel Registro.it, sebbene non sempre con andamento costante, sono indubbiamente cresciute sensibilmente negli anni ed il Registro .it resta fra i primi venti più importanti ccTLD per numero di registrazioni con 2.813.247 rappresentando l'undicesimo ccTLD, secondo il DomainWire Edition 11- Q1 2015. Global TLD Stat Report di Centr.

Nel contesto dei paesi europei quelli con il più alto numero di registrazioni<sup>15</sup> sono la Germania (DENIC) con 15.995.678, l'Inghilterra (Nominet UK) con 10.665.413, l'Olanda (SIDN) con 5.595.245

---

in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione. Qualora ricorrendone i presupposti la parte che ha iniziato il suddetto procedimento giudiziario intenda avvalersi del termine di cui al successivo terzo comma, essa dovrà farne esplicita e motivata richiesta nella stessa comunicazione.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere integrata, entro i successivi 10 (dieci)giorni, dalla produzione di fotocopia dell'atto introduttivo del giudizio regolarmente notificato; in difetto di ciò, il Registro procede alla riassegnazione del nome a dominio.

Esclusivamente nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio debba essere notificato da o per nazioni diverse, il termine per la produzione della fotocopia dell'atto notificato (trascorso inutilmente il quale il Registro effettuerà la riassegnazione del nome a dominio) è di 30 (trenta)giorni, decorrenti dalla data in cui il Registro ha ricevuto la comunicazione di cui al primo comma.


Nel caso in cui il procedimento giudiziario di cui sopra si estingua, su istanza della parte interessata, il Registro dà esecuzione alla decisione del Collegio.

<sup>15</sup> Registrations: Status & Growth Update – September 2015

e la Francia (AFNIC) con (2.907.541 i nomi a dominio registrati nell'ambito del Registro Europeo (EURid) ad oggi assommano a (3.858.390).

I dati sopra riportati evidenziano un ritardo strutturale e tecnologico del nostro paese relativamente all'utilizzo di questa importante risorsa, basti pensare che paesi come l'Olanda, (16,8 milioni di abitanti) con una popolazione ben inferiore alla nostra, mostra quasi il doppio di nomi a dominio registrati.

Se l'esistenza di una relazione diretta tra popolazione e registrazioni può dirsi valida tra noi ed i nostri cugini francesi, non altrettanto può dirsi per la Polonia laddove a fronte di 38,22 milioni di abitanti, rispetto ai 61,14 italiani ed ai 64,98 francesi, risultano 2.618.023 nomi a dominio registrati, probabilmente da attribuirsi anche al boom economico che la nazione sta vivendo. <sup>16</sup>



Registrations: Status & Growth Update – September 2015 (www.center.org).

Figura 1) la distribuzione dei nomi a dominio fra i Paesi Europei

#### 5.1.2. ANDAMENTO OPPOSIZIONI

Relativamente all'andamento delle opposizioni nel Registro italiano, è da osservare come, nel lungo periodo, i dati relativi alle procedure in discorso siano rimasti piuttosto contenuti.

---

<sup>16</sup> tutti i dati relativi alla popolazione rilevati dal sito <http://populationpyramid.net/>



I picchi riscontrabili nel grafico sotto riportato sono dovuti per l'anno 2000 alla caduta del vincolo che impediva alle persone giuridiche di registrare più di un nome a dominio, nonché alla possibilità per le persone fisiche di poter ottenere l'assegnazione di un nome a dominio; mentre nell'anno 2008 l'aumento delle contestazioni è imputabile all'attivazione di un gran numero di opposizioni da parte di un'azienda che aveva subito una pesante azione di accaparramento riconducibile a segni distintivi della predetta azienda.




Figura 2) Andamento delle opposizioni nel ccTLD .it fino a settembre 2015 .

### 5.1.3. RAPPORTO DI LITIGIOSITÀ

Il "livello di litigiosità", ossia il rapporto tra il numero di opposizioni e il numero dei domini registrati, è in generale rimasto sempre piuttosto basso nel Registro .it anche se negli anni immediatamente successivi alla "liberalizzazione delle registrazioni" si riscontrano dei livelli piuttosto alti, dovuti all'aumento delle opposizioni. E' da notare altresì come, in termini assoluti, con riferimento all'ultimo quinquennio il numero delle opposizioni sia cresciuto, mentre il numero delle registrazioni è diminuito (la Tab. 1 evidenzia una crescita costante del rapporto di litigiosità, rapporto che rimane tuttavia su valori bassi non superando mai la cifra 70/10.000 ovvero sia 70 nomi a dominio su cui si verificano opposizioni per 10.000 registrati).

## Litigiosità

	Numero registrazioni	Numero opposizioni	Rapporto di litigiosità (x10000)
1998	24311	20	8,2
1999	46517	35	7,5
2000	325267	380	11,7
2001	202244	278	13,7
2002	187595	232	12,4
2003	187169	224	12,0
2004	203198	238	11,7
2005	238968	233	9,8
2006	258769	263	10,2
2007	282706	218	7,7
2008	303756	408	13,4
2009	339357	245	7,2
2010	442058	213	4,8
2011	519730	270	5,2
2012	518494	300	5,8
2013	499672	326	6,5
2014	494715	303	6,1
2015	331498	232	7,0

Tabella 1) Rapporto di litigiosità.




Figura 3) Rapporto tra registrazioni e opposizioni fino al 30 settembre 2015.

#### 5.1.4. MOTIVI DI OPPOSIZIONE

La principale motivazione che sta alla base della richiesta di attivazione della procedura di opposizione è ancor oggi la protezione dei segni distintivi dell'attività commerciale, ossia marchio, ditta, denominazione e ragione sociale ed insegna che sono correlati all'asset aziendale. I motivi di opposizioni legati alla titolarità di tali beni rappresentano complessivamente l'86,7% di tutte le opposizioni attivate nel ccTLD .it. La restante percentuale è quasi equamente divisa tra le dispute riguardanti il nome e cognome (4,8%), il nome di Enti Pubblici (4%) il diritto d'autore (4,5%).




Figura 4) Motivi di opposizione.

La protezione dei diritti connessi all'attività d'impresa costituisce indubbiamente il motivo di opposizione più ricorrente; merita segnalare, tuttavia, che nell'anno 2014 il numero di opposizioni che hanno riguardano nomi e cognomi o esclusivamente i cognomi abbia subito un incremento, sebbene leggero; tale trend parrebbe confermato anche per l'anno 2015, anche se naturalmente il dato è parziale in quanto riferito ai primi otto mesi dell'anno (vedi tabella 2). Ad agosto 2015, le opposizioni relative ai segni distintivi hanno raggiunto il 89 % del complesso delle opposizioni attivate.

<b>Anno</b>	<b>Segni distintivi</b>	<b>P.A.</b>	<b>Nomi e Cognomi</b>	<b>Varie</b>
1998	95,00%	0,00%	0,00%	5,00%
1999	88,57%	0,00%	0,00%	11,43%
2000	78,74%	8,66%	10,76%	1,84%
2001	94,24%	2,88%	2,52%	0,36%
2002	94,02%	2,99%	2,99%	0,00%
2003	82,96%	15,25%	1,79%	0,00%
2004	87,39%	10,50%	1,68%	0,42%
2005	91,85%	3,86%	4,29%	0,00%
2006	84,53%	0,75%	3,77%	10,94%
2007	85,39%	5,02%	1,83%	7,76%
2008	89,16%	4,93%	4,68%	1,23%
2009	80,33%	3,69%	3,69%	12,30%
2010	84,04%	0,47%	7,51%	7,98%
2011	86,67%	0,74%	6,67%	5,93%
2012	86,91%	2,68%	4,03%	6,38%
2013	88,25%	0,90%	2,71%	8,13%
2014	84,49%	0,99%	8,91%	5,61%
2015	88,84%	0,00%	6,87%	4,29%

Tabella 2) Incidenza delle ragioni dell'opposizione sull'insieme delle medesime.

### 5.1.5. MOTIVI DI OPPOSIZIONE E IDN

A far data dall'11 luglio 2012 è stato introdotto l'IDN - Internationalized Domain Names che permette di registrare domini con lettere accentate. In tal modo, ad esempio, è stato possibile per marchi celebri essere registrati esattamente nella forma verbale in cui appaiono al pubblico<sup>17</sup>.

A commento della tabella 3, può dirsi comunque che le opposizioni originate dall'introduzione dell' IDN si sono rivelate piuttosto scarse, mentre, precedentemente, si era temuto un incremento sostanziale delle opposizioni sui nomi a dominio con caratteri IDN.

#### Nomi a dominio internazionalizzati (IDN)

Anno	Numero di registrazioni	Numero opposizioni	IDN	Numero opposizioni IDN	Rapporto percentuale numero opposizioni IDN/opposizioni	Rapporto percentuale opposizioni IDN/IDN
2012	494715	303	1584	30	9,90%	0,19%
2013	499672	326	884	6	1,84%	0,68%
2014	494715	303	520	0	0,00%	0,00%
2015	331498	232	330	0	0,00%	0,00%

Tabella 3) Incidenza delle opposizioni sui nomi a dominio con caratteri accentati nel complesso dei motivi di opposizione.

### 5.1.6. LA RISOLUZIONE DEL CONTENZIOSO

Il grafico sottostante contiene la rappresentazione complessiva della risoluzione del contenzioso da ascrivere principalmente a quattro grandi categorie, ovvero:

---

<sup>17</sup> Cfr artt. 3 "Organizzazione e struttura dei nomi assegnabili nel ccTLD .it" del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it Ver. 7.1 del 3 novembre 2014 e 2.2 "Caratteri ammessi nella registrazione di un nome a dominio .it" delle Linee Guida per la Gestione delle operazioni sincrone nel ccTLD .it Ver. 2.1 del 3 novembre 2014 che testualmente dispone:

*"I caratteri ammessi durante il processo di registrazione di un nome a dominio .it sono i seguenti:*

*☑ ASCII: cifre (0-9), lettere (a-z) e trattino (-);*

*☑ non-ASCII: tutti i caratteri appartenenti ai charset Latin-1 Supplement (vedi "Appendice E" - paragrafo 9), Latin Extended-A (vedi "Appendice F" - paragrafo 10), Latin Extended-B (vedi "Appendice G" - paragrafo 11), Greek (vedi "Appendice H" - paragrafo 12), Greek Extended (vedi "Appendice I" - paragrafo 13) e Cyrillic (vedi "Appendice L" - paragrafo 14).*

*I caratteri non-ASCII suddetti consentono la registrazione degli IDN nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea".*

1. cancellazione (35%);
2. opposizione non rinnovata (32%);
3. ricorso alla procedura di riassegnazione (17%);
4. revoca (12%).

Le restanti motivazioni (risoluzioni varie e ritiro opposizione da parte dell'opponente) sono residuali in quanto coprono appena il 4% dei casi.




Figura 5) La risoluzione del contenzioso

Esaminando il grafico si evidenzia che la cancellazione, ovvero la procedura da cui emerge la volontà del registrante di non voler proseguire nella disputa, risulta essere, nel 35% dei casi, la principale causa di risoluzione delle controversie. Vi si ricomprendono:

1. cancellazione effettuata tramite registrar su richiesta dell'assegnatario;
2. rinuncia dell'assegnatario richiesta direttamente al Registro. It;
3. no provider (si tratta di una ipotesi residuale derivante dal precedente Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it).

Il secondo motivo di risoluzione del contenzioso riguarda il mancato rinnovo della procedura di opposizione da parte del soggetto che ha attivato la procedura in questione, misurabile intorno al 30%. Tale categoria è composta da due sottocategorie "non rinnovata" e "non più rinnovabile".

Nel primo caso l'opponente non si è avvalso della facoltà di rinnovo, mentre nel secondo l'opponente non ha più questa possibilità avendo già utilizzato i due periodi di rinnovo.

La terza motivazione di risoluzione del contenzioso è il ricorso alla procedura di riassegnazione. L'esito di questa procedura può determinare il trasferimento del nome a dominio all'opponente, oppure il rigetto del reclamo. Nel primo caso la percentuale di risoluzione si attesta al 15%, nel secondo al 2%.

L'ultima fattispecie di risoluzione del contenzioso attiene alla revoca di un nome a dominio disciplinata all'art. 6.1 "Verifiche, sospensione e revoca" del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it.

L'ipotesi in discorso riguarda specificatamente la revoca di un nome a dominio a seguito della procedura di verifica dei requisiti soggettivi, su richiesta di terzi o d'ufficio, per il cui tramite il Registro .it verifica la correttezza dei dati di assegnazione e in difetto procede alla revoca del nome a dominio. Questa ipotesi ricorre nel 12% dei casi di risoluzione.

## 6. MODULISTICA

### 6.1. MODELLO INDICATIVO DI PRESENTAZIONE DI OPPOSIZIONE PER PERSONE FISICHE

Al Registro del ccTLD .it  
Istituto di Informatica e Telematica del CNR  
Via Giuseppe Moruzzi, 1  
I-56124 Pisa (Italy)

Oggetto: richiesta di attivazione della procedura di opposizione del nome a dominio “\_\_\_\_\_ .it”, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’articolo 5 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio ccTLD .it.

Con la presente il/la sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (luogo di nascita e [provincia o stato estero]) il (data di nascita) residente (indirizzo di residenza [via/piazza, località, cap, provincia o stato estero]) codice fiscale o numero del proprio documento di identità (codice fiscale) indirizzo di posta elettronica (user@dominio), chiede l’attivazione della procedura di opposizione del nome a dominio “\_\_\_\_\_ .it” attualmente assegnato a (nome cognome / ragione sociale o denominazione sociale completa dell’organizzazione assegnataria) (residenza / sede legale [via/piazza, località, CAP, provincia o stato estero]) in quanto l’attuale assegnazione del nome a dominio è lesiva del:

- diritto al nome;
- diritto di marchio registrato;
- altro diritto (specificare dettagliatamente la tipologia e natura del diritto leso);

a tale riguardo di seguito si riporta una dettagliata descrizione del diritto leso e del pregiudizio subito .....

Conseguentemente si richiede al Registro del ccTLD .it di:

- aggiungere al nome a dominio “\_\_\_\_\_ .it” lo stato di “CHALLENGED”;
- comunicare al Registrante, entro dieci giorni dal ricevimento della presente, l’inizio dell’opposizione.

Il sottoscritto:

- è consapevole che il Registro potrà agire nei propri confronti con azione civile e, se del caso, in sede penale, in ipotesi di falsa dichiarazione;



☒ si obbliga a tenere il Registro manlevato ed indenne da ogni onere o molestia per eventuali azioni di terzi o del Registrante in relazione alla presente richiesta ed agli eventi ad essa collegati o conseguenti.

Luogo e Data .....

Il sottoscritto  
Nome e Cognome

---

(Firma)

*“Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso l'Istituto di Informatica e Telematica, per le finalità strettamente connesse all'operazione di opposizione del nome a dominio e saranno trattati presso una banca dati dello IIT per lo svolgimento delle operazioni relative alla richiesta stessa nonché per le altre finalità di legge, e se del caso per la tutela dei diritti. Il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso lo IIT - Registro. I dati saranno comunicati al controinteressato o ai controinteressati ed a terzi ove prescritto dalla legge, da disposizione regolamentare o dal diritto comunitario, o, se del caso, ai fini della tutela dei diritti. Il conferimento di tali dati all'Istituto di Informatica e Telematica del CNR è obbligatorio ai fini della valutazione della richiesta di accesso ai dati personali dell'assegnatario del nome a dominio. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica”.*

6.2. MODELLO INDICATIVO DI PRESENTAZIONE DI OPPOSIZIONE PER SOGGETTO DIVERSO DA UNA PERSONA FISICA

Al Registro del ccTLD .it  
Istituto di Informatica e Telematica del CNR  
Via Giuseppe Moruzzi, 1  
I-56124 Pisa (Italy)

Oggetto: richiesta di attivazione della procedura di opposizione del nome a dominio “\_\_\_\_\_ .it”, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’articolo 5 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it.

Il/La sottoscritto/a (nome cognome) nato/a a (luogo di nascita e [provincia]) il (data di nascita) codice fiscale (numero di codice fiscale), delegato a rappresentare l’organizzazione denominata (ragione sociale o la denominazione sociale completa dell’organizzazione richiedente) con legale rappresentante/titolare (nomecognome) partita IVA (numero partita IVA) con sede in (sede legale [via/piazza, località, cap, provincia o stato estero]) indirizzo di posta elettronica (user@dominio), chiede l’attivazione della procedura di opposizione del nome a dominio “\_\_\_\_\_ .it” attualmente assegnato a (nome cognome /ragione sociale o denominazione sociale completa dell’organizzazione assegnataria) (residenza / sede legale [via/piazza, località, CAP, provincia o stato estero]) in quanto l’attuale assegnazione del nome a dominio è lesiva del:

- diritto al nome;
- diritto di marchio registrato;
- diritto alla propria ragione /denominazione sociale;
- diritto alla propria ditta;
- diritto alla propria insegna;
- altro diritto (specificare dettagliatamente la tipologia e natura del diritto leso);

a tale riguardo di seguito si riporta una dettagliata descrizione del diritto leso e del pregiudizio subito: .....

Conseguentemente si richiede al Registro del ccTLD .it di:

- aggiungere al nome a dominio “\_\_\_\_\_ .it” lo stato di “CHALLENGED”;
- comunicare al Registrante, entro dieci giorni dal ricevimento dalla presente, l’inizio dell’opposizione.

Il sottoscritto:

☒ è consapevole che il Registro potrà agire nei propri confronti con azione civile e, se del caso, in sede penale, in ipotesi di falsa dichiarazione;

☒ si obbliga a tenere il Registro manlevato ed indenne da ogni onere o molestia per eventuali azioni di terzi o del Registrante in relazione alla presente richiesta ed agli eventi ad essa collegati o conseguenti.

Luogo e Data .....

Il sottoscritto  
Nome e Cognome

\_\_\_\_\_  
(Firma)

*“Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso l'Istituto di Informatica e Telematica, per le finalità strettamente connesse all'operazione di opposizione del nome a dominio e saranno trattati presso una banca dati dello IIT per lo svolgimento delle operazioni relative alla richiesta stessa nonché per le altre finalità di legge, e se del caso per la tutela dei diritti. Il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso lo IIT - Registro. I dati saranno comunicati al controinteressato o ai controinteressati ed a terzi ove prescritto dalla legge, da disposizione regolamentare o dal diritto comunitario, o, se del caso, ai fini della tutela dei diritti. Il conferimento di tali dati all'Istituto di Informatica e Telematica del CNR è obbligatorio ai fini della valutazione della richiesta di accesso ai dati personali dell'assegnatario del nome a dominio. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica”.*

### 6.3. MODELLO INDICATIVO DI RINNOVO OPPOSIZIONE PER PERSONE FISICHE

Al Registro del ccTLD .it  
Istituto di Informatica e Telematica del CNR  
Via Giuseppe Moruzzi, 1  
I-56124 Pisa (Italy)

Oggetto: richiesta rinnovo di opposizione del nome a dominio “\_\_\_\_\_ .it”, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’articolo 5.1.2 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it.

Il sottoscritto (nome cognome) nato a (luogo di nascita e [provincia o stato estero]) il (data di nascita) residente in (indirizzo di residenza [via/piazza, località, cap, provincia o stato estero]) indirizzo di posta elettronica (user@dominio) chiede il rinnovo della procedura di opposizione del nome a dominio “\_\_\_\_\_ .it”

Il sottoscritto:

è consapevole che il Registro potrà agire nei propri confronti con azione civile e, se del caso, in sede penale, in ipotesi di falsa dichiarazione.

Luogo e Data.....

Il sottoscritto  
Nome e Cognome

\_\_\_\_\_  
(Firma)

*“Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso l’Istituto di Informatica e Telematica, per le finalità strettamente connesse all’operazione di opposizione del nome a dominio e saranno trattati presso una banca dati dello IIT per lo svolgimento delle operazioni relative alla richiesta stessa nonché per le altre finalità di legge, e se del caso per la tutela dei diritti. Il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso lo IIT - Registro. I dati saranno comunicati al controinteressato o ai controinteressati ed a terzi ove prescritto dalla legge, da disposizione regolamentare o dal diritto comunitario, o, se del caso, ai fini della tutela dei diritti. Il conferimento di tali dati all’Istituto di Informatica e Telematica del CNR è obbligatorio ai fini della valutazione della richiesta di accesso ai dati personali dell’assegnatario del nome a dominio. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato D.Lgs. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica”.*

6.4. MODELLO INDICATIVO DI RINNOVO OPPOSIZIONE PER SOGGETTO DIVERSO DA UNA PERSONA FISICA

Al Registro del ccTLD .it  
Istituto di Informatica e Telematica del CNR  
Via Giuseppe Moruzzi, 1  
I-56124 Pisa (Italy)

Oggetto: richiesta rinnovo di opposizione del nome a dominio “\_\_\_\_\_ .it”, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’articolo 5.1.2 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it.

Il sottoscritto (nome cognome) nato a (luogo di nascita e [provincia o stato estero]) il (data di nascita) delegato a rappresentare/legale rappresentante dell’organizzazione denominata (riportare il nome, la ragione sociale o la denominazione sociale completa dell’organizzazione richiedente) con legale rappresentante/titolare (nome cognome) partita IVA (numero partita IVA o codice fiscale numerico) con sede in (sede sociale [via/piazza, località, cap, provincia o stato estero]) indirizzo di posta elettronica (user@dominio) chiede il rinnovo della procedura di opposizione del nome a dominio “\_\_\_\_\_ .it”.

Il sottoscritto:

si obbliga a tenere il Registro manlevato ed indenne da ogni onere o molestia per eventuali azioni di

terzi o del Registrante in relazione alla presente richiesta ed agli eventi ad essa collegati o conseguenti.

Luogo e Data .....

Il sottoscritto  
Nome e Cognome

\_\_\_\_\_  
(Firma)

*“Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso l’Istituto di Informatica e Telematica, per le finalità strettamente connesse all’operazione di opposizione del nome a dominio e saranno trattati presso una banca dati dello IIT per lo svolgimento delle operazioni relative alla richiesta stessa nonché per le altre finalità di legge, e se del caso per la tutela dei diritti. Il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso lo IIT - Registro. I dati saranno comunicati al controinteressato o ai controinteressati ed a terzi ove prescritto dalla legge, da disposizione regolamentare o dal diritto comunitario, o, se del caso, ai fini*

*della tutela dei diritti. Il conferimento di tali dati all'Istituto di Informatica e Telematica del CNR è obbligatorio ai fini della valutazione della richiesta di accesso ai dati personali dell'assegnatario del nome a dominio. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica”.*

6.5. MODELLO DI RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN NOME A DOMINIO OGGETTO DI UN'OPPOSIZIONE ATTIVA O CON UN REGISTRAR NON PIÙ ACCREDITATO AD OPERARE NEL CCTLD .IT O REGISTRATO SENZA IL CONSENSO DEL REGISTRANTE ASSEGNATO A PERSONA FISICA.

Al Registro .it  
Istituto di Informatica e Telematica del CNR  
Via Giuseppe Moruzzi, 1  
I-56124 Pisa (Italy)

Oggetto: cancellazione del nome a dominio \_\_\_\_\_ .IT con una opposizione attiva

Il sottoscritto (**nome cognome**) nato a (**luogo di nascita e [provincia o stato estero]**) il (**data di nascita**), residente in (**indirizzo di residenza [via/piazza, località, cap, provincia o stato estero]**) codice fiscale o numero del proprio documento di identità (**codice fiscale o numero del proprio documento di identità per i cittadini stranieri non residenti in Italia**), Registrante del nome a dominio in oggetto, chiede la cancellazione del nome a dominio stesso.

Il sottoscritto, richiedente la cancellazione del nome a dominio in oggetto, in particolare dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza che il nome a dominio passerà direttamente nello stato di “pendingDelete/pendingDelete” e nello stato di “inactive/toBeReassigned” senza usufruire dello stato di “pendingDelete/redemptionPeriod”, che consente al Registrante di ripristinarne la completa operatività del nome a dominio attraverso il Registrar associato al nome a dominio e quindi di esercitare un diritto al ripensamento della cancellazione.

Il sottoscritto è consapevole che il Registro potrà agire nei propri confronti con azione civile e, se del caso, in sede penale in ipotesi di falsa dichiarazione e si assume altresì la responsabilità di tenere il Registro in ogni caso manlevato ed indenne ove dalla predetta falsa dichiarazione fossero causati danni a terzi. Allega alla presente una copia di un suo documento d'identità.

Luogo, data

*Richiesta di cancellazione per nomi a dominio oggetto di un'opposizione attiva e assegnati a persone fisiche – Versione 2013-01*

Il sottoscritto  
Nome e Cognome

---

(Firma)

*“Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso l'Istituto di Informatica e Telematica per le finalità strettamente connesse all'operazione di cancellazione del nome a dominio in oggetto e saranno trattati presso una banca dati dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR per lo svolgimento delle operazioni relative alla richiesta stessa.*

*Il conferimento di tali dati all'Istituto di Informatica e Telematica del CNR è obbligatorio ai fini della valutazione della richiesta di cancellazione.*

*L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica.”*



6.6. MODELLO DI RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN NOME A DOMINIO OGGETTO DI UN'OPPOSIZIONE ATTIVA O CON UN REGISTRAR NON PIÙ ACCREDITATO AD OPERARE NEL CCTLD .IT O REGISTRATO SENZA IL CONSENSO DEL REGISTRANTE ASSEGNATO A SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Al Registro .it  
Istituto di Informatica e Telematica del CNR  
Via Giuseppe Moruzzi, 1  
I-56124 Pisa (Italy)

Oggetto: cancellazione del nome a dominio \_\_\_\_\_ .IT con una opposizione attiva

Il sottoscritto (**nome cognome**) nato a (**luogo di nascita e [provincia o stato estero]**) il (**data di nascita**) codice fiscale o numero del proprio documento di identità (**codice fiscale o numero del proprio documento di identità per i cittadini stranieri non residenti in Italia**), rappresentante legale dell'organizzazione denominata (**denominazione sociale**) partita IVA (**numero partita IVA o codice fiscale numerico**) con sede in (**sede legale [via/piazza, località, cap, provincia o stato estero]**) Registrante del nome a dominio in oggetto, chiede la cancellazione del nome a dominio stesso.

Il sottoscritto, richiedente la cancellazione del nome a dominio in oggetto, in particolare dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza che il nome a dominio passerà direttamente nello stato di "pendingDelete/pendingDelete" e nello stato di "inactive/toBeReassigned", senza usufruire dello stato di "pendingDelete/redemptionPeriod" che consente al Registrante di ripristinarne la completa operatività del nome a dominio attraverso il Registrar associato al nome a dominio e quindi di esercitare un diritto al ripensamento della cancellazione;

Il sottoscritto è consapevole che il Registro potrà agire nei propri confronti con azione civile e, se del caso, in sede penale in ipotesi di falsa dichiarazione, e si assume altresì la responsabilità di tenere il Registro in ogni caso manlevato ed indenne ove dalla predetta falsa dichiarazione fossero causati danni a terzi. Allega alla presente una copia di un suo documento d'identità.

Luogo, data

*Richiesta di cancellazione per nomi a dominio oggetto di un'opposizione attiva e assegnati a soggetti diversi dalle persone fisiche – Versione 2013-01*

Il sottoscritto  
Nome e Cognome

---

(Firma)

*“Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso l'Istituto di Informatica e Telematica per le finalità strettamente connesse all'operazione di cancellazione del nome a dominio in oggetto e saranno trattati presso una banca dati dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR per lo svolgimento delle operazioni relative alla richiesta stessa.*

*Il conferimento di tali dati all'Istituto di Informatica e Telematica del CNR è obbligatorio ai fini della valutazione della richiesta di cancellazione.*

*L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica.”.*